

All'Ufficio del Direttore dell' Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Articolo 35 -Permessi per assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici – conciliazione con le disposizioni ex articolo 55-septies, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Con nota prot. n. 106257 del 28 maggio 2018 sono già state fornite precisazioni in merito alla disciplina applicabile ai permessi previsti dall'articolo 35 del CCNL Funzioni centrali.

Continuano, tuttavia, a pervenire richieste di chiarimento in merito alla possibilità per il dipendente di assentarsi per l'intera giornata lavorativa, per l'effettuazione di visite specialistiche o esami diagnostici, giustificando l'assenza ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001 e non ai sensi dell'istituto contrattuale in argomento.

Al riguardo, l'Aran, con pareri dell'11 giugno 2018 (reso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e del 20 giugno 2018 (reso a questa Agenzia), ha chiarito che l'articolo 35 del CCNL Fc introduce una organica ed esaustiva disciplina in materia di assenze per l'espletamento di visite, terapie ed esami diagnostici, che non si pone in concorrenza con la previsione normativa dell'articolo 55-septies del D. Lgs. 165/2001. In particolare, *“tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (giustificazione del permesso). Il Contratto, quindi, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti”*.

In tal modo l'Aran specifica, quindi, che è la disciplina contenuta nell'articolo 35 l'unica a regolare ora tutte le assenze dovute all'effettuazione di visite, esami e prestazioni specialistiche, sia nel caso di utilizzo dei permessi orari, anche a copertura dell'intera giornata lavorativa (commi da 1 a 10), sia nel caso in cui le assenze siano caratterizzate da patologie in atto o situazioni riconducibili ad incapacità lavorativa, con conseguente giustificazione tramite l'istituto della malattia (commi 11, 12 e 14). Detto articolo, pertanto, risulta essere la completa estensione applicativa dell'articolo 55-septies, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente